

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/888 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

recante duecentottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 18 giugno 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- «— Myrna Ajijul Mabanza (alias (a) Myrna Adijul Mabanza, (b) Myrna Ajilul Mabanza). Data di nascita: 11.7.1991. Indirizzo: (a) provincia di Basilan, Filippine, (b) Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente), (c) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), (d) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. Numero di identificazione nazionale: (a) elettore ID 73320881AG1191MAM20000, (b) studente ID 200801087, (c) altro ID 140000900032. Altre informazioni: sesso: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»
 - «— Abdulpatta Escalon Abubakar (alias (a) Abdulpatta Abubakar Escalon, (b) Abdul Patta Escalon Abubakar, (c) Abdul Patta Abu Bakar. Data di nascita: (a) 3.3.1965, (b) 1.1.1965, (c) 11.1.1965. Luogo di nascita: Tuburan, provincia di Basilan, Filippine. Indirizzo: (a) Filippine, (b) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), (c) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. N. passaporto: (a) passaporto filippino n. EC6530802 (scade il 19.1.2021), (b) passaporto filippino n. EB2778599. Numero di identificazione nazionale: (a) dell'Arabia Saudita 2135314355, (b) dell'Arabia Saudita 202112421. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»
-